



codice AOO - CIRCOLARI - 0000019 - 09/09/2018 - UNICO - I

**Istituto Comprensivo TE4
San Nicolò a Tordino**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc. TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it
www.scuolesannicolo.gov.it



*Ai genitori e agli alunni,
Ai docenti,
Al personale ATA
Scuola secondaria di I grado "Giovanni XXIII",
All'Albo*

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni

Si comunica che, stante quanto formulato nell'art.19/bis della Legge n.172 del 04/12/2017, che si riporta integralmente, l'uscita autonoma sarà permessa s o l o agli alunni della scuola secondaria di primo grado che presenteranno il modello di autorizzazione, firmato da entrambi i genitori.

I genitori potranno scaricare il modello di autorizzazione dal sito www.scuolesannicolo.gov.it (sezione Alunni>Modulistica alunni) e consegnarlo a scuola debitamente compilato.

Si ricorda che, visto l'art.19bis della legge n.172 del 04/12/2017, l'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico*

Prof.ssa Adriana PISCIELLA

**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.*

ALLEGATO

Art.19-bis della Legge n.172 del 4/12/2017- Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14anni, in considerazione dell'età' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.